

Causa T-2/89

Petrofina SA **contro** **Commissione delle Comunità europee**

« Concorrenza — Nozioni di accordo e di pratica concordata —
Responsabilità collettiva »

Conclusioni del giudice B. Vesterdorf, designato come avvocato generale, presentate il 10 luglio 1991	1090
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 24 ottobre 1991	1091

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che accerta un'infrazione — Addebiti ed elementi di prova che possono essere presi in considerazione a carico*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
2. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Audizioni — Carattere provvisorio del verbale sottoposto al comitato consultivo e alla Commissione — Vizio procedurale — Insussistenza*
(Regolamento della Commissione n. 99/63/CEE)
3. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Diritto delle parti coinvolte in un procedimento di ricevere comunicazione della relazione del consigliere-uditore e di commentarla — Insussistenza*
4. *Concorrenza — Intese — Accordi tra imprese — Nozione — Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
5. *Concorrenza — Intese — Divieto — Intese che continuano a produrre effetti oltre la data dell'estinzione ufficiale — Applicazione dell'art. 85 del Trattato*
(Trattato CEE, art. 85)

6. *Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Nozione — Coordinamento e cooperazione incompatibili con l'obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato — Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l'elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti (Trattato CEE, art. 85, n. 1)*
7. *Concorrenza — Intese — Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata — Qualificazione unica come « accordo e pratica concordata » — Ammissibilità — Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere (Trattato CEE, art. 85, n. 1)*
8. *Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Valutazione complessiva e non al livello del singolo partecipante (Trattato CEE, art. 85, n. 1)*
1. La decisione della Commissione avente come destinatarie talune imprese o associazioni di imprese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato non può contenere nessun addebito nuovo rispetto a quelli contenuti nella comunicazione degli addebiti, né elementi di prova nuovi in rapporto a quelli menzionati nelle suddette comunicazioni degli addebiti o a queste ultime allegati. Peraltro, benché tale decisione debba precisare gli elementi di prova che fondano il convincimento della Commissione, essa non deve elencare tutti gli elementi di prova disponibili, potendo farvi riferimento nel loro insieme.
2. Il carattere provvisorio del verbale dell'audizione sottoposto al comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti e alla Commissione può costituire un vizio del procedimento amministrativo atto ad inficiare la legittimità della decisione che ne rappresenta il risultato solo quando il testo del detto verbale sia stato redatto in modo tale da indurre in errore i suoi destinatari su un punto essenziale.
3. I diritti della difesa non esigono che le imprese implicate in un procedimento ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato possano commentare la relazione del consigliere-uditore. Infatti, il rispetto dei diritti della difesa è adeguatamente garantito se i vari organi che concorrono alla formazione della decisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalle imprese in risposta agli addebiti comunicati loro dalla Commissione e agli elementi di prova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti. Orbene, la relazione del consigliere-uditore è un documento puramente interno alla Commissione, che ha solo valore di parere e che non ha lo scopo di integrare o correggere gli argomenti delle imprese, né quello di formulare nuovi addebiti o fornire elementi probatori nuovi a carico delle imprese.
4. Perché sussista un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano

espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.

5. L'art. 85 del Trattato si applica agli accordi tra imprese che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell'estinzione ufficiale.

6. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch'egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto d'influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.

Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la

fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.

7. Poiché l'art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un'infrazione complessa e tuttavia unica, essendo costituita da un'azione continuata, caratterizzata da un'unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati « accordi » e da elementi da qualificare « pratiche concordate », tale infrazione può essere qualificata « accordo e pratica concordata » senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.

8. Si deve ritenere che un'impresa abbia partecipato a un accordo o a una pratica concordata in grado di pregiudicare il commercio fra Stati membri e che essa abbia in tal modo infranto l'art. 85, n. 1, del Trattato, qualora il risultato del comportamento delle imprese partecipanti nel loro complesso potesse esser tale, a prescindere dagli effetti della partecipazione di ogni singola impresa.